



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Segreteria Generale



**Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giancarlo Giorgetti**

**e, per conoscenza:
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Paolo Zangrillo**

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**

OGGETTO: Richiesta intervento attuativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2023 per l'interruzione del differimento/rateizzazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.).

Signor Ministro,

come noto, prima la Legge 28.05.1997, n. 140¹ e successivamente la Legge 30.07.2010, n. 122², hanno disposto il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici. Da allora, a differenza del TFR che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS e il TFR spettante ai lavoratori pubblici vengono invece erogati in tempi molto più lunghi che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata; dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.); infine, per chi accede alla pensione con "quota 100" o "quota 102", il ritardo è ancora maggiore, in quanto in trattamenti di liquidazione vengono erogati solo al

¹ L'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ha stabilito, tra l'altro, i termini di erogazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici.

² L'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto la rateizzazione delle prestazioni di TFS/TFR.

raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) o di quello per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

In aggiunta, come precisato dall'INPS con il comunicato stampa del 26 agosto 2022, c'è da ricordare anche che i tempi di liquidazione del TFS/TFR sono frazionati in relazione alla somma da erogare: un'unica soluzione, se l'importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali, se l'importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all'importo residuo; tre rate annuali, se l'importo è pari o superiore a 100.000 euro. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata, tempi davvero cospicui ai quali si sommano ulteriori 90 giorni per gli adempimenti istruttori.

In merito a quanto sopra, la scrivente Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (A.P.C.S.M.) è destinataria di numerosissime segnalazioni da parte dei propri iscritti in merito a tale annosa problematica, in quanto, tra l'altro, il differimento/rateizzazione del TFS non solo erode il potere d'acquisto, ma pregiudica in maniera significativa la vita dei colleghi, costringendoli anche a pagare una penalizzazione qualora decidessero di avvalersi dell'anticipo offerto dall'Inps o dalle banche.

Per fornire un quadro esaustivo sull'annosa vicenda è utile fare un breve *excursus* sugli interventi della giustizia amministrativa e sull'orientamento giurisprudenziale succedutosi nel tempo.

Con l'ordinanza n. 6223/2022, pronunciata a fronte di un ricorso proposto da un Dirigente della Polizia di Stato in pensione che aveva chiesto di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS ritenendo che *“la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell'art. 36 della Costituzione, non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale”*³.

Il dubbio di compatibilità al dettato costituzionale è stato alimentato dall'esame della stessa giurisprudenza costituzionale che, nel 2019, ritenendo infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale circa le norme che consentono la corresponsione posticipata del TFS nel pubblico impiego, aveva anche lanciato una sollecitazione al legislatore in quanto *“non può esimersi ... dal ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare”*.

Il punto, nodale, della questione, che è stata nuovamente rimessa alla Corte, è che la disciplina normativa ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione

³ Il T.A.R. Lazio ha sospeso il giudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunciasse sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del D.L. 79/1997 e 12, comma 7, del D.L. 78/2010, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro smarrendo *“un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata”* (Corte Costituzionale - sentenza n. 159/2019).

Finalmente, con la sentenza n.130 si conclude questa lunga e tormentata vicenda. La Corte Costituzionale ha dichiarato anticostituzionale il differimento e la rateizzazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione contenuto nell'art. 36 della Costituzione che sancisce:

“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

Al vulnus costituzionale riscontrato con riferimento all'art. 3, comma 2, del D. L. n. 79 del 1997, come convertito, la Corte Costituzionale scrive nella sentenza che *“non può, allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore”* e che *“la discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare i mezzi e le modalità di attuazione di una riforma siffatta deve, tuttavia, ritenersi, temporalmente limitata”*.

La Suprema Corte continua affermando che *“non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia”*.

Signor Ministro, *“la lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige, infatti, un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria”*.

Per tutto quanto sopra esposto, questa A.P.C.S.M. chiede, a nome di tutti i Finanziari d'Italia, un Suo interessamento affinché il Governo attivi un urgente percorso legislativo finalizzato all'attuazione di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 130/2023, e nel senso auspicato da migliaia di servitori dello Stato al fine di rimuovere la disparità creatasi rispetto alla disciplina normativa riguardante i dipendenti del settore privato.

Nel restare a disposizione per qualsiasi confronto circa la tematica in argomento, porgiamo distinti saluti.

Roma, 1 agosto 2023.

**IL SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO PISCOZZO**

